



**Elenco delle modifiche apportate all'Allegato A alla DGR n. 1779 del 29 novembre 2019 e s.m.i.  
"Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali,  
Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese".**

**Articolo 5 "Interventi ammissibili"**

- Il comma 2 è così sostituito:  
<< 2. I progetti potranno inoltre prevedere:
  - l'utilizzo di un "Temporary Export Manager", specializzato in tematiche internazionali, per la consulenza, la pianificazione, l'orientamento e la promozione sui mercati esteri il quale opererà sulle imprese, del distretto industriale o della rete innovativa regionale o della aggregazione di imprese, che partecipano al progetto;
  - la creazione o il potenziamento della dimensione e-commerce del distretto industriale, della rete innovativa regionale, della aggregazione di imprese;
  - la partecipazione a manifestazioni fieristiche anche virtuali da parte del distretto industriale, della rete innovativa regionale, della aggregazione di imprese;
  - la creazione di canali di incontro tra domanda e offerta attraverso la pianificazione e l'attuazione di iniziative di incoming di buyers tramite incontri B2B realizzati nel territorio del distretto industriale o nei siti produttivi della rete innovativa regionale o della aggregazione di imprese;
  - la partecipazione a incontri B2B realizzati online. >>.
- Il comma 3 è così sostituito:  
<< 3. Come previsto al comma 1, i progetti devono essere redatti secondo un percorso logico, organico e strutturato d'internazionalizzazione. Non sono quindi finanziabili i progetti che riguardino la sola creazione o potenziamento della dimensione e-commerce, la sola partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, la sola acquisizione di un Temporary Export Manager, la sola pianificazione e attuazione di iniziative di incoming. Per quanto concerne le fiere internazionali che si svolgono in Italia, la partecipazione è ammessa solo in caso di fiere presenti nel calendario annuale delle Manifestazioni Fieristiche Internazionali in Italia pubblicato sul sito [www.calendariofiereinternazionali.it](http://www.calendariofiereinternazionali.it) e nel calendario delle fiere internazionali che si svolgono in Veneto pubblicato sul sito [www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/calendario-fieristico](http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/calendario-fieristico). Per le fiere da svolgere nelle annualità 2020 e 2021 si considera valido anche il calendario annuale vigente alla data di approvazione del presente bando. >>.

**Articolo 6 "Spese ammissibili"**

- La lettera b) del comma 3 è così sostituita:  
<< b) Partecipazione a fiere:
  - 1) Spese di locazione: relative all'affitto degli spazi espositivi e degli spazi virtuali.
  - 2) Spese di installazione e gestione stand: relative a servizi esterni, di progettazione e di montaggio dello stand, al trasporto dei materiali e dei prodotti con eventuali e correlate spese di assicurazione; i costi di gestione dello stand relativi all'utilizzo di servizi esterni di hostess/steward e i costi relativi a traduttori e interpreti. Nel caso di fiera virtuale sono ammessi i costi di realizzazione dello stand virtuale (quali i costi di virtualizzazione 3D dello stand). Sono esclusi i costi per l'acquisto e la fornitura di beni materiali (quali arredi) che compongono lo stand.



a91bc8b5



3) Costi del personale dipendente: relativi al personale delle imprese impegnato nella partecipazione alle fiere. Il costo riconosciuto ammissibile è calcolato con metodo forfettario nella misura fissa del 10% della somma dei costi di cui ai precedenti punti 1 e 2 della presente categoria b) “Partecipazione a fiere”, come disciplinato all’articolo 68bis, comma 1, del Regolamento UE n. 1303/2013.

Al fine del rispetto degli obblighi di comunicazione che rendano riconoscibile il sostegno del Programma Operativo Regionale al progetto, presso lo stand deve essere obbligatoriamente affisso in posizione visibile ai visitatori il cartello riportato nell’Allegato D “Modalità operative di rendicontazione”, paragrafo 3.2, lettera B). Le stesse informazioni dovranno essere chiaramente visibili anche in caso di stand virtuale. La mancanza o l’impossibilità a dimostrare la presenza nello stand di tale cartello determina la non ammissione di tutte le spese riferite alla manifestazione fieristica.

- La lettera c) del comma 3 è così sostituita:

<< c) Pianificazione e attuazione di iniziative di incoming:

1) Consulenze e servizi esterni per l’incoming: sono compresi le consulenze e i servizi esterni di pianificazione, organizzazione e realizzazione degli incontri B2B con buyers. Gli incontri dovranno realizzarsi esclusivamente nel territorio del distretto industriale ovvero, nel caso di progetto riferito a una rete innovativa regionale o a un’aggregazione di imprese, presso le sedi delle imprese partecipanti. Per il solo anno 2021 tali incontri potranno essere realizzati online e saranno considerati ammissibili i soli servizi esterni di organizzazione degli incontri B2B online e di accesso al servizio. Sono in ogni caso esclusi i costi di realizzazione di prodotti informatici. Sono escluse tutte le attività aventi ad oggetto la vendita diretta.

2) Costi del personale dipendente: spese relative al personale dipendente delle imprese partecipanti al progetto impegnate nelle attività di pianificazione, organizzazione e gestione delle iniziative di incoming. Il costo riconosciuto ammissibile è calcolato con metodo forfettario nella misura fissa del 20 % della somma dei costi di cui al precedente punto 1 e ai successivi punti 3 e 4 della presente categoria c) “Pianificazione e attuazione di iniziative di incoming”, come disciplinato all’articolo 68bis, comma 1, del Regolamento UE n. 1303/2013.

3) Spese di vitto, alloggio e trasferimenti interni: spese riferite ai buyers partecipanti agli incontri B2B. Tali spese sono rimborsate con il costo giornaliero unitario determinato in euro 159,00 (centocinquantanove/00), ai sensi del decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 161 del 6 novembre 2019 e in conformità con quanto disciplinato all’articolo 67, comma 1, lettera b), del Regolamento UE n. 1303/2013. Il costo unitario comprende: vitto, alloggio e trasferimento all’interno del territorio regionale.

4) Spese di viaggio: spese relative al viaggio “da” e “per” il paese/area di provenienza dei buyers ospitati nelle iniziative di incoming. >>.

#### ***Articolo 14 “Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi”***

- Il comma 1 è così sostituito:

<< 1. L’avvio del progetto coincide con il giorno successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno. La realizzazione del progetto è articolata in 2 periodi:

- il 1° periodo è compreso tra la data di avvio del progetto e il 31 maggio 2022;
- il 2° periodo è compreso tra il 1° giugno 2022 e il 31 dicembre 2023, data entro la quale dovranno essere concluse le attività del progetto.



a91bc8b5



Qualora la durata del progetto superi la data del 31 maggio 2022, entro il 29 luglio 2022 la capofila presenta obbligatoriamente, tramite SIU e a pena di decadenza del sostegno, la domanda di pagamento dell'acconto del sostegno. La domanda di acconto deve essere presentata unitamente al report intermedio di 1° periodo relativo alle attività svolte e alla rendicontazione delle spese sostenute fino al 31 maggio 2022 e pagate entro il 29 luglio 2022.

La spesa rendicontata in relazione al 1° periodo deve essere pari almeno al 30% del totale della spesa prevista e ammessa con il provvedimento di concessione.

Le spese relative al 2° periodo dovranno essere sostenute entro la data di conclusione del progetto e pagate entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di conclusione del progetto. A pena di decadenza del sostegno, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di conclusione del progetto deve essere presentata la domanda di pagamento del saldo del sostegno unitamente al report delle attività svolte e alla rendicontazione delle spese.

Le spese pagate dopo la data di presentazione della domanda di acconto vanno imputate al 2° periodo.

Per i progetti che hanno durata inferiore o uguale rispetto a quella prevista per il 1° periodo, la capofila a partire dal 1° gennaio 2022 può presentare un unico report accompagnato dal rendiconto delle spese sostenute e quietanzate.

Le date indicate nel presente comma costituiscono termini perentori non prorogabili su istanza di parte. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente comma comporta le sanzioni previste all'articolo 17. >>.

- Il comma 3 è così sostituito:

<< 3. Nel rispetto delle tempistiche di esecuzione e della qualità del progetto ammesso a sostegno, la capofila può inviare una sola richiesta di variazione del preventivo di spesa del progetto motivata con comprovate ragioni tecniche. La variazione del preventivo di spesa può riguardare esclusivamente una compensazione d'importi tra le tipologie di spesa, comunque nel rispetto delle percentuali massime per tipologia di spesa previste all'articolo 6. Tale variazione è acconsentita esclusivamente all'interno di spese relative a uno stesso regime di aiuti. La richiesta di variazione deve essere motivata e formalmente autorizzata da AVEPA, la quale verifica il mantenimento del punteggio assegnato in fase di ammissione al sostegno, ovvero il mantenimento della soglia di finanziabilità della graduatoria. >>.

- Il comma 5 è così sostituito:

<< 5. Riguardo alla modifica della compagine delle imprese partecipanti, che non siano capofila del progetto, viene stabilito quanto segue:

- per il progetto riferito a un **distretto industriale** è consentita una richiesta di sostituzione di imprese partecipanti con altre imprese appartenenti allo stesso distretto industriale nel limite massimo di 1/3 (un terzo) del numero complessivo dei partecipanti (compreso il conteggio della capofila). La spesa non ancora sostenuta dall'impresa subentrata viene attribuita all'impresa subentrante. L'impresa subentrata perde, in ogni caso, il diritto al mantenimento del sostegno, che dovrà essere obbligatoriamente restituito, comprensivo degli interessi maturati ex l.r. n. 5/2000, articolo 11, conseguentemente al provvedimento di revoca della quota parte del sostegno. Con la stessa richiesta è altresì consentito l'inserimento di nuove imprese partecipanti al progetto in aggiunta alla compagine originaria. Nella richiesta dovrà essere indicato l'ammontare di spesa non ancora sostenuta che è oggetto di scorporo dal preventivo di ciascuna impresa della compagine originaria, in favore di ciascuna nuova impresa partecipante al progetto.

- per il progetto riferito a una **rete innovativa regionale** è consentita una richiesta di sostituzione di imprese partecipanti con altre imprese aderenti alla stessa rete innovativa regionale nel limite



a91bc8b5



massimo di 1/3 (un terzo) del numero complessivo dei partecipanti (compreso il conteggio della capofila). La spesa non ancora sostenuta dall'impresa subentrata viene attribuita all'impresa subentrante. L'impresa subentrata perde, in ogni caso, il diritto al mantenimento del sostegno, che dovrà essere obbligatoriamente restituito, comprensivo degli interessi maturati ex l.r. n. 5/2000, articolo 11, conseguentemente al provvedimento di revoca della quota parte del sostegno. Con la stessa richiesta è altresì consentito l'inserimento di nuove imprese partecipanti al progetto in aggiunta alla compagine originaria. Nella richiesta dovrà essere indicato l'ammontare di spesa non ancora sostenuta che è oggetto di scorporo dal preventivo di ciascuna impresa della compagine originaria, in favore di ciascuna nuova impresa partecipante al progetto. Le nuove imprese oggetto della richiesta di subentro rispetto ad altre imprese, ovvero di inserimento senza subentro, devono in ogni caso essere aderenti alla rete innovativa regionale in data antecedente alla richiesta inviata ad AVEPA. La data di effettiva adesione alla rete innovativa regionale corrisponde alla data di comunicazione dell'adesione a Veneto Innovazione.

- per il progetto riferito a una **aggregazione di imprese** è consentita una richiesta di sostituzione di imprese partecipanti con altre imprese nel limite massimo di 1/3 (un terzo) del numero complessivo dei partecipanti (compreso il conteggio della capofila). La spesa non ancora sostenuta dall'impresa subentrata viene attribuita all'impresa subentrante. L'impresa subentrata perde, in ogni caso, il diritto al mantenimento del sostegno, che dovrà essere obbligatoriamente restituito, comprensivo degli interessi maturati ex l.r. n. 5/2000, articolo 11, conseguentemente al provvedimento di revoca della quota parte del sostegno. Con la stessa richiesta è altresì consentito l'inserimento di nuove imprese partecipanti al progetto in aggiunta alla compagine originaria. Nella richiesta dovrà essere indicato l'ammontare di spesa non ancora sostenuta che è oggetto di scorporo dal preventivo di ciascuna impresa della compagine originaria, in favore di ciascuna nuova impresa partecipante al progetto.

5bis. Con riferimento alle variazioni previste ai precedenti commi 3 e 5, potrà essere presentata tramite il Sistema Informativo Unificato (SIU), dal giorno 15 luglio 2021 e fino al giorno 15 ottobre 2021, domanda di variazione sottoscritta con firma digitale della capofila del progetto.

Le nuove spese inserite e previste con la domanda di variazione potranno essere sostenute solo dalla data di presentazione della domanda di variazione. Nello specifico modulo informatico presente nel Sistema Informativo Unificato (SIU), il capofila dovrà allegare specifica relazione, che a partire dal "Modello descrittivo del progetto" (Allegato B), presentato in fase iniziale, evidenzi in modo puntuale, ogni modifica richiesta. Lo stesso modulo informatico consentirà di proporre le modifiche del quadro interventi relativamente sia alle voci di spesa, sia alla distribuzione delle stesse tra i partecipanti. Inoltre, il relativo sottoquadro partecipanti consentirà di apportare le modifiche ai partecipanti stessi. >>>

5ter. Potranno essere ammesse le seguenti variazioni:

- modifica, all'interno dello stesso "intervento" selezionato e compilato in SIU in sede di presentazione della domanda di sostegno (così come da definizione di cui all'articolo 6, comma 4):
  - della ripartizione delle spese nell'ambito dello stesso intervento. Non sono ammesse compensazioni di spesa tra interventi diversi (ossia tra "Intervento 1 - Spese in regime di esenzione relative alle <<consulenze specialistiche>> e alla <<partecipazione a fiere>>" e "Intervento 2 - Spese in regime de minimis relative alla <<partecipazione a fiere>>, alla <<pianificazione e attuazione di iniziative di incoming>> e alle <<spese per garanzie>>") o la riduzione del totale della spesa ammessa sul progetto così come indicato nella graduatoria di finanziamento. Le spese calcolate con metodo forfettario sono oggetto di ricalcolo automatico sulla base dei nuovi importi di spesa relativi alle altre voci a cui sono riferiti;
  - della ripartizione della spesa associata a ciascun partecipante, purché ogni impresa partecipante mantenga almeno il 10% della spesa associata;
- modifica delle attività di progetto in relazione ai contenuti espressi nell'Allegato B (modello



a91bc8b5



descrittivo del progetto). Per comprovate ragioni tecniche e di opportunità è consentita la possibilità di richiedere la variazione dei contenuti delle attività previste nel progetto, fermo restando il rispetto delle limitazioni stabilite al punto precedente. Le attività riformulate dovranno in ogni caso rispettare quanto previsto all'articolo 5 "Interventi ammissibili" e non prevedere voci di spesa che esulino da quanto previsto all'articolo 6 "Spese ammissibili". Con particolare riferimento alla categoria di spesa "b) Partecipazione a fiere" è ammessa la possibilità di sostenere spese per la partecipazione a fiere svolte in modalità virtuale o digitale, previa indicazione nella relazione allegata alla domanda di variazione della modalità che è stata individuata per adempiere allo specifico obbligo di comunicazione previsto all'articolo 6, comma 3, lettera b);

- sostituzione di imprese che non hanno ancora sostenuto spese di progetto con nuove imprese subentranti, mantenendo comunque inalterato il numero complessivo delle imprese partecipanti. La sostituzione è ammessa nel limite massimo di 1/3 (un terzo) del numero complessivo dei partecipanti (compreso il conteggio della capofila). La capofila non può essere sostituita. La sostituzione delle imprese mandanti comporta la presentazione, con la domanda di variazione, di un nuovo mandato con rappresentanza, che deve essere redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato C1 "Modello di conferimento mandato con rappresentanza al soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale o la rete innovativa regionale" o Allegato C2 "Modello di atto costitutivo di associazione temporanea di imprese (A.T.I.)". L'impresa subentrante deve essere in possesso, alla data di presentazione della domanda di variazione, di tutti i requisiti stabiliti all'articolo 4 "Soggetti ammissibili". L'impresa subentrante recede dal mandato conferito tramite Allegato C1 o Allegato C2 e restituisce il contributo nell'eventualità già percepito: la relativa spesa già sostenuta non potrà essere rendicontata tra le spese di progetto;
- nel caso non sia possibile la sostituzione delle imprese partecipanti, è ammessa la prosecuzione delle attività di progetto con un numero di imprese partecipanti inferiore. In ogni caso, il numero di partecipanti dovrà soddisfare il numero minimo previsto all'articolo 4 "Soggetti ammissibili", comma 1. Le imprese che non intendono proseguire nell'esecuzione delle attività di progetto recedono dal mandato conferito tramite Allegato C1 o Allegato C2 e restituiscono il contributo nell'eventualità già percepito: la relativa spesa già sostenuta non potrà essere rendicontata tra le spese di progetto.

5quater. Ogni domanda di variazione è oggetto di istruttoria amministrativa svolta da AVEPA – Area Gestione FESR e di successiva istruttoria tecnica svolta dalla Commissione Tecnica di Valutazione, secondo i principi di cui all'articolo 11. In particolare la CTV, che sarà convocata da AVEPA – Area Gestione FESR ad avvenuta conclusione del periodo utile per la presentazione della domanda di variazione, verifica l'idoneità del progetto al mantenimento dei requisiti minimi di ammissibilità previsti al comma 6 dell'articolo 11. >>.

- Il comma 8 è così sostituito:

<< 8. Non sono ammesse proroghe che comportino il superamento della data del 31 dicembre 2023, termine ultimo per la realizzazione del progetto. La richiesta di proroga per la conclusione del progetto deve essere motivata da ragioni tecniche e presentata ad AVEPA – Area Gestione FESR a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@cert.avepa.it all'interno del 1° periodo. Il progetto avente durata pari o inferiore al 1° periodo non può essere oggetto di nessuna proroga. >>.

#### ***Articolo 15 "Modalità di rendicontazione e di pagamento del sostegno"***

- Il comma 4 è così sostituito:

<< 4. In sede di pagamento del saldo sono ammesse compensazioni fino ad un massimo del 30% della spesa ammessa in sede di concessione del sostegno. Tale quota esula dell'eventuale variazione di spesa già usufruita ai sensi dell'articolo 14. Dovrà comunque essere garantita la perfetta coerenza



a91bc8b5



delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di istanza ed oggetto di eventuale successiva variazione approvata. Nel caso in cui le attività previste dal progetto siano state interamente realizzate, gli obiettivi siano stati raggiunti e la spesa rendicontata e accertata sia inferiore a quella ammessa nel provvedimento di concessione, le conseguenti economie di spesa non sono utilizzabili per finanziare interventi aggiuntivi rispetto al progetto originario. Nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore alla spesa ammessa nel provvedimento di concessione, il sostegno erogato non può essere comunque superiore al sostegno originariamente concesso.

Dovrà comunque essere garantita la coerenza delle attività svolte e della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di istanza ed oggetto di eventuale successiva variazione approvata. >>.

- La lettera b) del comma 6 è così sostituita:

<< b) **Acconto**, presentando la domanda di pagamento dell'acconto del sostegno completa del report intermedio relativo al 1° periodo. L'ammontare dell'acconto è quantificato sulla base della spesa rendicontata alla conclusione del 1° periodo tenuto conto dell'obbligo di rendicontare un ammontare di spesa pari ad almeno al 30% di quella ammessa con il provvedimento di concessione. La domanda di acconto dovrà essere presentata dalla capofila tramite il sistema informativo "SIU" entro il 29 luglio 2022. Qualora sia stata pagata la quota di anticipo del 40% del sostegno tale quota può essere cumulata con gli importi oggetto dell'acconto fino a concorrere all'80% del sostegno concesso. >>.

- La lettera c) del comma 6 è così sostituita:

<< c) **Saldo**, al termine del progetto ed entro i successivi 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di conclusione del progetto, la capofila presenta tramite il sistema informativo "SIU" la domanda di pagamento del sostegno completa del report finale. Qualora il progetto si concluda nell'ultimo giorno utile, 31 dicembre 2023, la domanda di pagamento del saldo deve essere presentata entro il 1° marzo 2024. >>.

#### *Articolo 17 "Rinuncia, revoca o decadenza del sostegno"*

- La lettera a) del comma 3 è così sostituita:

<< a) mancata presentazione della domanda di pagamento dell'acconto completa del report intermedio di 1° periodo entro il 29 luglio 2022, fatto salvo il caso di progetto di durata pari o inferiore al 1° periodo: nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento dell'acconto, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la revoca totale; >>.



a91bc8b5

